

30 NOV. 2009

N° 10036/B
ARCHIVIO CONTRATTI

VERBALE DI ACCORDO

In data 22 settembre 2009,

TRA

AIDI *Ma. Pucchi*
AIRI *Ind. Fidele C. We*

AIPA *Gi. For*

ANCIT *Gi. For*

ANICAV

ASSALZOO *Sp. Camp*

ASSICA *Siria Bacc.*

ASSITOL *Mile Chi. p. d.*

ASSOBIBE *[Signature]*

ASSOBIRRA *[Signature]*

ASSOCARNI

ASSODISTIL *X Delega Giorgio Landelli*

ASSOLATTE *Giuseppe Muni*

FEDERVINI *[Signature]*

ITALMOPA *[Signature]*

MINERACQUA *Paolo Pardo*

UNA *[Signature]*

UNIPI *[Signature]*

UNIONZUCCHERO *Giorgio Landelli*

con la partecipazione di FEDERALIMENTARE *[Signature]*

FAI-CISL *[Signature]*

FLAI-CGIL *[Signature]*

UILA-UIL *[Signature]*

si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl 21 luglio 2007 per l'industria alimentare:

[Handwritten signature]

Bilateralità

L'art. 1 bis (Osservatorio Nazionale di Settore) è sostituito dal seguente articolo:

Articolo 1bis - Ente Bilaterale di Settore (EBS)

Le Associazioni degli industriali e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, firmatarie del presente contratto, per:

- **valorizzare il comune impegno a realizzare le attività bilaterali più utili ad assicurare ai lavoratori dell'industria alimentare servizi ed interventi di sostegno o di integrazione al reddito;**

- **rispondere adeguatamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti di efficienza gestionale, di qualità dei prodotti e incrementi di produttività e di redditività e assicurando lo sviluppo della capacità competitiva delle imprese che costituisce condizione essenziale anche in considerazione della progressiva globalizzazione dei mercati e del processo di integrazione europea, per confrontarsi validamente con la concorrenza interna ed internazionale;**

- **salvaguardare il normale svolgimento dell'attività produttiva ed assicurare maggiore certezza alla programmazione dei costi aziendali, assecondando la positiva evoluzione e attuazione, nelle diverse realtà merceologiche e aziendali, dei processi di ristrutturazione, di innovazione e di sviluppo, in un quadro volto a perseguire la ottimizzazione delle risorse, la valorizzazione del fattore umano e le possibilità di promozione dell'occupazione:**

(confermano) **convengono, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, (la necessità di rendere operativo l'Osservatorio sulle problematiche generali del settore), di costituire l'Ente Bilaterale di Settore, nei modi ed entro i termini specificati, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, nell'allegato al presente contratto, al quale vengono attribuite le due specifiche aree di intervento di cui appresso:**

Svolgere ricerche e condurre analisi sulle occasioni di sviluppo e sulle soluzioni atte a favorirlo, nonché sui punti di debolezza e sulle possibilità di superamento anche attraverso ristrutturazioni, razionalizzazioni e mobilità basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.

Al finanziamento delle attività di ricerca e di analisi sotto descritte è destinata la contribuzione di cui all'accordo tra le parti del 21 luglio 2008 (che si intende integralmente richiamato) ed allo svolgimento delle attività medesime l'EBS provvederà secondo le modalità che verranno concordate tra le parti, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.

In particolare saranno oggetto di analisi:

1. il quadro macroeconomico e la situazione competitiva del Settore;
2. le conseguenze derivanti dall'integrazione economica sul sistema industriale alimentare nazionale in termini di competitività interna ed europea con riferimento anche all'allargamento dell'Unione Europea, alla riforma della Pac, ed ai negoziati multilaterali in sede WTO;
3. le linee di politica agroindustriale, nell'ottica di una maggiore integrazione della filiera agroalimentare, anche al fine di assumere posizioni concertate con la Pubblica Amministrazione e le altre categorie;

[Handwritten signatures and scribbles at the top of the page]

4. l'evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita;
5. i sistemi di relazioni industriali in Europa, l'evoluzione della normativa comunitaria in materia sociale ed il ruolo delle Parti Sociali;
6. le esperienze di organizzazione del lavoro e di inquadramento professionale in Europa;
7. la normativa nazionale emergente in tema di rapporti di lavoro;
8. il mercato unico europeo ed i rapporti con i Paesi dell'Europa extra UE: prospettive produttive ed occupazionali;
9. l'andamento congiunturale anche con riferimento alle importazioni ed esportazioni dei prodotti;
10. l'andamento della produttività ed il livello di efficienza e competitività in rapporto con gli altri Paesi concorrenti, Comunitari ed extra Comunitari;
11. l'andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro;
12. gli investimenti globali sulla ricerca sia essa applicata per il miglioramento del ciclo produttivo, di sviluppo sperimentale o volta al risparmio di energia o di materie prime;
13. le tematiche della sicurezza del lavoro - per eliminare eventuali fonti di rischio - e della tutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive CEE in materia;
14. le problematiche occupazionali poste dall'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche o derivanti da processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, da nuove iniziative produttive o da decentramento produttivo, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
15. l'andamento del mercato del lavoro del settore con particolare riferimento al Mezzogiorno, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro e livelli di inquadramento;
16. l'andamento del costo del lavoro - con riferimento anche ai salari di fatto disaggregati per genere e livelli di inquadramento, con indicazione aggregata delle quantità retributive che non sono determinate da contrattazione collettiva di categoria - il rapporto fra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;
17. le linee direttrici della contrattazione aziendale di cui all'art. 6 del presente contratto, nonché l'andamento a consuntivo della stessa. Ai fini di cui sopra, secondo quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'Allegato 2 al presente contratto, nell'ambito dell'EBS le Parti proseguiranno ed implementeranno l'attività di monitoraggio della contrattazione di secondo livello, già iniziata dall'Osservatorio Nazionale di Settore anche al fine di indirizzare la contrattazione aziendale e promuovere buone pratiche negoziali;
18. le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine di favorire il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti. Specifiche informazioni in esito alle suddette analisi, per favorire il superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche", verranno rese nelle sedi di cui ai punti 2), 3) e 4) del successivo articolo 2 (Sistema di informazione e di esame congiunto) del presente ccni;
19. le problematiche concernenti l'occupazione giovanile;
20. le problematiche connesse all'inserimento lavorativo dei lavoratori extra-comunitari e dei lavoratori disabili, intendendosi per tali quelli la cui capacità lavorativa sia stata accertata ai sensi della L. 104/1992;
21. le varie fasi di crescita ed affermazione di ALIFOND nel settore, in raccordo con la Consulta delle Parti fondatrici, con particolare riferimento all'incremento delle adesioni ed alle eventuali azioni da intraprendere per favorire la capillare diffusione dell'iniziativa tra tutti i lavoratori;
22. il tema della responsabilità sociale dell'impresa;

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

23. fermo restando quanto convenuto in occasione del rinnovo contrattuale relativo al biennio economico del 2001 (v. Allegato 13), i temi della qualità, della sicurezza alimentare e del "risk assessment".

Le analisi effettuate nell'ambito dell'EBS saranno esaminate in appositi incontri attivati dalle Parti, con cadenza di norma semestrale, tra le Associazioni dell'industria alimentare e le Organizzazioni sindacali nazionali congiuntamente stipulanti anche eventualmente delegando propri rappresentanti aventi specifiche caratteristiche professionali ritenute di volta in volta necessarie.

Previo istruttoria compiuta nell'ambito del Comitato di indirizzo di cui al precedente art. 1, le Parti stipulanti potranno costituire in via sperimentale, d'intesa con le Associazioni territoriali competenti, Osservatori di carattere territoriale (regionali o provinciali) raccordati a quello nazionale di settore.

In tale contesto e con riferimento al punto 11 del precedente comma 2, al fine di fornire un supporto alle Parti stipulanti il CCNL, in particolare potrà essere esaminato il fenomeno degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro.

Sempre previa istruttoria del richiamato Comitato di indirizzo, potranno essere realizzati, d'intesa tra le singole Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori congiuntamente stipulanti il presente ccnl, specifici Osservatori di comparto merceologico, raccordati a quello nazionale di settore, per l'analisi, per quanto di rispettiva competenza, delle medesime tematiche previste dall'EBS.

Restano validi gli eventuali Osservatori di carattere territoriale e/o di comparto merceologico già in essere alla data di stipula del presente Ccnl.

B)

L'EBS, inoltre, organizzerà e gestirà attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare previsti dal Ccnl ovvero individuati dal Comitato di Indirizzo di cui all'art. 1, con particolare riferimento:

- all'integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum;
- alla attivazione delle misure di integrazione al reddito dei lavoratori.

Al finanziamento dell'intervento di cui al comma precedente è destinata, a partire dal 1.1.2011, una distinta e specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) di 2 euro che le imprese verseranno all'EBS in unica soluzione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, con riferimento ad ogni lavoratore e secondo le modalità convenute dalle parti contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.

Le modalità di erogazione delle prestazioni di cui sopra saranno concordate tra le Parti in apposito regolamento attuativo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Osservatorio Nazionale di Settore

Aggiungere in calce alla lett. A) del nuovo art. 1 bis (Ente Bilaterale di Settore - EBS) la seguente Nota a verbale:

Nota a verbale

Con riferimento alle materie oggetto di analisi dell'Ente Bilaterale di Settore, di cui al precedente punto 3), su iniziativa delle singole Associazioni di categoria interessate e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori congiuntamente stipulanti il presente con i protocolli condivisi, che nel rispetto dei relativi contratti di lavoro applicabili e con particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro, sviluppino una politica industriale da svolgere nei confronti delle Istituzioni.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pari opportunità

Modificare il punto B) dell' art. 1-ter nel modo che segue:

Omissis

B) Rafforzamento del ruolo della donna e pari opportunità

Le parti considerano della massima importanza la crescita e la qualità dell'occupazione femminile nell'industria alimentare, e, conseguentemente, si impegnano ad adottare un insieme di azioni a favore della parità tra donne e uomini sul posto di lavoro, incentrato sulle seguenti priorità: facilitare e promuovere i percorsi di carriera e la qualità del lavoro femminile; favorire la partecipazione ed il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità (con particolare riguardo alle lavoratrici in rientro dai congedi per maternità); migliorare l'efficienza organizzativa delle forme di flessibilità dell'orario già introdotte (es. part-time) e degli altri strumenti di conciliazione (congedi parentali, di cura e formativi), per salvaguardare le opportunità di carriera delle dipendenti donne; **considerare la differenza di genere quale criterio di riferimento nell'assegnazione alle mansioni.**

Omissis

SEM

Handwritten signatures and initials are scattered throughout the page, including a large signature at the top right, a signature on the left side, and numerous initials and smaller signatures at the bottom.

Formazione professionale

Modifica l'ultimo comma dell'art. 3 come segue:

"Le Parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l'iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente, **anche attraverso il coinvolgimento delle Rsu ai fini della individuazione dei relativi fabbisogni formativi**

Modificare il comma 3 dell'art. 3, come segue:

In questo quadro i gruppi industriali e le aziende, nel corso degli incontri rispettivamente previsti nei punti 3) e 4) dell'art. 2 forniranno alla Rsu o al Comitato esecutivo della stessa informazioni, **anche a-consuntivo**, sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'azienda.

Modificare il comma 5, lett. b) dell'art. 3 come segue:

b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento, **con particolare riferimento ai progetti formativi in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro**

Congedi per malattia del figlio

Modificare il comma 2 dell'art. 40ter, lett. B) come segue:

"I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di **otto** ~~sette~~ giorni lavorativi all'anno - fruibili anche in modo frazionato in gruppi di 4 ore giornaliere, compatibilmente con le esigenze organizzative - per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni".

[Handwritten signatures and scribbles at the top of the page]

Congedi formativi

Modificare il quarto comma dell'Art. 40 ter, punto C (congedi per la formazione) come segue:

"I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio di tale diritto non dovranno superare ~~il due~~ **il tre** per cento del totale della forza occupata, dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante accordi con la Rsu o con il Comitato esecutivo della stessa."

[Extensive handwritten signatures and scribbles covering the bottom half of the page]

Permessi per eventi e cause particolari

Modificare la rubrica dell'art. 40-bis nel modo che segue:

"Art. 40-bis - A) Permessi per eventi e cause particolari - B) Permessi per i portatori di handicap grave e per i loro assistenti"

Aggiungere la seguente lett. A), modificando il co. 1 come segue:

Let. A) - Permessi per eventi e cause particolari

In applicazione della legislazione vigente, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a quattro giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

Inserire, dopo il primo comma, il seguente:

Nel caso delle patologie, riguardanti il figlio, di particolare gravità - di cui al Punto A) della Dichiarazione sub art. 47 del presente Ccnl (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistemiche, neoplasie) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto ad ulteriori 2 giorni complessivi di permesso retribuito all'anno.

Aggiungere in calce all'articolo, la seguente lett. B):

Let. B) Permessi per i portatori di handicap grave e per i loro assistenti

Il lavoratore è tenuto a preavvertire per iscritto il datore di lavoro dell'assenza, almeno 10 giorni prima, indicando il periodo di utilizzo dei permessi previsti dalla Legge n. 104/1992.

Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a rendere la comunicazione di cui sopra almeno tre giorni prima dell'inizio dell'assenza dal lavoro.

Nel solo caso di preavviso di tre giorni, sulla base delle esigenze tecnico organizzative, la direzione aziendale può differire il periodo di utilizzo dei permessi (entro il mese di riferimento), informando il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.

Assenze e permessi

Inserire, dopo il terzo comma dell'art. 40, il seguente:

Al lavoratore con contratto a tempo indeterminato che ne faccia richiesta, ed al quale sia chiesto espressamente l'uso dell'automezzo e sia sospesa la patente di guida per infrazione commessa durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, l'azienda potrà concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio e per un periodo massimo di 9 mesi, un'aspettativa non retribuita non computabile ad alcun effetto contrattuale o di legge.

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

guy

Malattia e infortunio non sul lavoro

Aggiungere dopo il terzo comma, dell'art. 47, il seguente:

Omissis

Al lavoratore non in prova compete il seguente trattamento:

1) *Conservazione del posto.*

Il lavoratore, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:

- a) anzianità fino a 5 anni compiuti: mesi 6;
- b) anzianità oltre 5 anni: mesi 12.

Cesserà per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso di diverse malattie.

Eguale diritto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso.

Nel caso delle patologie gravi di cui alla successiva lett. A (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistemiche, neoplasie), debitamente accertate e certificate, i lavoratori che abbiano effettuato la domanda di pensione di inabilità assoluta prevista dalla legislazione vigente, avranno diritto a richiedere la conservazione del posto di lavoro, fermo restando il trattamento economico in atto, senza alcun limite di comporto, fino al momento della decisione di accoglimento o rigetto della domanda stessa da parte del sistema pubblico sanitario/assistenziale, che deve essere tempestivamente comunicata dal lavoratore all'azienda.

Sempre nel caso delle patologie gravi di cui sopra alla successiva lett. A (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistemiche, neoplasie) che richiedano terapie salvavita, anche i giorni di assenza dal lavoro per sottoporsi a tali terapie - debitamente certificati dalla competente ASL o Struttura convenzionata - danno diritto a permessi ai sensi dell'art. 40, ove la fattispecie sia al di fuori dell'ambito nel quale le disposizioni Inps ravvisino uno stato morbosso assistibile. In tale caso i predetti giorni di assenza non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto sopra indicati né ai fini del computo degli archi temporali di cui al precedente comma 2.

Omissis

Banca ore straordinario per lavoratrici madri e lavoratori padri

Inserire come ultimo comma dell'art. 31 il seguente:

Fermo restando quanto già previsto dal comma 4 dell'art. 30-bis, ove le lavoratrici madri e i lavoratori padri, nei primi 24 mesi di vita del bambino, manifestino l'interesse a percepire le sole maggiorazioni concernenti prestazioni effettuate in regime di lavoro straordinario, l'azienda accoglierà le relative richieste di accantonamento su un conto individuale (cd. banca ore) delle ore effettuate a tale titolo.

Il lavoratore padre / lavoratrice madre potranno attingere a tale conto, per utilizzare i riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi e da fruire entro 12 mesi dalla maturazione, nel rispetto delle esigenze aziendali.

AN



804

Parenti


69

13


Handwritten signatures and initials are scattered throughout the page, including a large signature at the top right, a signature in the middle right, and several signatures at the bottom. Some initials like 'AN', '804', 'Parenti', '69', and '13' are also present.

2A




Lavoro notturno



Inserire in calce all'art. 31 del Ccnl:

Dichiarazione comune








Al realizzarsi di una disciplina normativa di legge che definisca la nozione di lavoratore notturno ai fini della disciplina pensionistica, le Parti si incontreranno entro i successivi 60 giorni, per la armonizzazione delle relative norme contrattuali



prv. Turoni



100



Part-time

Modificare il comma 6 dell'art. 20 come segue:

L'azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo parziale, darà comunque priorità nella valutazione di cui sopra, fino al limite del ~~3%~~ 5% del personale in forza a tempo pieno, ovvero del ~~2%~~ 3% nelle aziende fino a 100 dipendenti, alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate dalla necessità di: a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati (*) o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; b) accudire i figli fino al compimento dei sette anni; c) studio connesso al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea; d) accudire i figli, al rientro da periodi di astensione obbligatoria o di congedo parentale fino ai tre anni di vita del bambino.

Aggiungere dopo il comma 8 dell'art. 20, il seguente:

Negli altri casi in cui il lavoratore - il cui rapporto sia stato in precedenza trasformato da tempo pieno a tempo parziale - chieda di ritornare a full time, l'azienda, ove intenda procedere a nuove assunzioni a tempo pieno, per le medesime mansioni, prenderà in considerazione in via prioritaria ma non esclusiva le relative richieste, purché già presentate per iscritto alla Direzione aziendale.

¹ Nota: per gravi malattie le parti intendono quelle di cui alla lett. A) della "Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di tossicodipendenza" di cui all'art. 47 del Ccnl

Protocollo VV.PP.

Art. 10 (Trattamento di malattia e di infortunio)

Modificare il comma 10 come segue:

"Per gli infortuni sul lavoro il posto sarà conservato fino a cessazione dell'indennità temporanea da parte dell'Inail. Per tali infortuni, purché riconosciuti dall'Inail, che dovessero insorgere dal 1° ottobre 1987, le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:

- euro 26.500,00 per morte elevata ad euro **35.000,00 (*) ~~30.000,00~~**, a decorrere dal **1.1.2010 ~~1.1.2008~~**;
- euro 35.500,00 per invalidità permanente totale, elevata ad euro **45.000,00 ~~40.000,00~~**, a decorrere dal **1.1.2010 ~~1.1.2008~~**.

Resta ferma la facoltà per le aziende di assorbire i suddetti importi nei trattamenti di miglior favore già in atto nell'impresa"

(*)

Tale polizza esclude la applicazione della copertura assicurativa prevista dall'art. 74-ter, parte comune, per il caso di morte come conseguenza di infortunio sul lavoro

Modificare la dichiarazione sub art. 10 come segue

Ai Vv. Pp. si applicano le norme in tema di reperibilità (~~art. 47, parte generale~~) e quelle di cui alla **Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di tossicodipendenza, di cui all' art. 47, parte generale.**

Art. 14 (Rischio macchina)

Modificare il comma 1 (e la relativa nota a piè di pagina) come segue:

"Le spese di riparazione automezzo per danni provocati - senza dolo - da viaggiatori o piazzisti durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative, saranno sostenute dalle aziende nella misura dell'80% e comunque con un massimale di euro **4.000,00 ~~5.000,00~~** (1), per sinistro anche con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite tra le parti interessate, fermo il diritto di controllo sulla effettività del danno e della rispondenza della fattura."

(1) Massimale attestato all'importo indicato a decorrere dal 1.1.2010..... ~~1.1.2008~~. Le Parti esprimono la raccomandazione che la copertura del rischio possa avvenire con la formula assicurativa tipo Kasco.

Art. 17 (Rappresentanza sindacale)

Inserire come ultimo comma il seguente:

Nelle aziende ove siano presenti bacheche elettroniche, sarà consentito alle rappresentanze sindacali del VV.PP. medesimi di utilizzare le stesse per l'inserimento di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro. Le anzidette comunicazioni dovranno essere firmate dai rappresentanti sindacali. L'inserimento delle comunicazioni sarà effettuato a cura della Direzione aziendale, alla quale dovrà essere preventivamente inoltrata copia delle stesse.

[The page contains numerous handwritten signatures and initials scattered across the document, including some that appear to be crossed out or scribbled over.]

Mercato del lavoro

Modificare il comma 16 e ss. dell'art. 18 come segue:

"Omissis

22/02/08

A decorrere dal... I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato ai sensi dell'Accordo di Settore del 17 marzo 2008 in tema di stagionalità hanno diritto di precedenza essere riassunti ai sensi dell'art. 5, comma 4-quinquies del Dlgs 368 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali presso la stessa sede aziendale e con la medesima qualifica e mansioni.

Tale diritto si esercita mediante richiesta che dovrà essere avanzata al datore di lavoro entro il termine di ~~tre mesi~~ un mese dalla data di cessazione del contratto a tempo determinato e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

~~In ogni caso la possibilità di assolvimento di tale richiesta viene meno entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.~~

~~Il datore di lavoro, ove proceda a nuove assunzioni con riferimento alle medesime ipotesi di cui al comma 16, si impegna ad assumere prioritariamente tali lavoratori nella misura almeno del 80% (*) delle assunzioni da effettuare.~~

Le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 4-quater del D.lgs 368/01 e successive modificazioni e integrazioni, riconoscono al lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Tale diritto si esercita mediante richiesta che dovrà essere avanzata al datore di lavoro entro il termine di sei mesi dalla data di cessazione del contratto a tempo determinato e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In occasione della necessità aziendale di instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di posizioni di lavoro normalmente ricoperte dai lavoratori di cui alle ipotesi già previste dall'art. 1, lett. A), della l. n. 230/1962 e dal D.P.R. n. 1525 del 1963, l'azienda esaminerà la possibilità di ricercare modalità di stabilizzazione, facendo ricorso, in modo non esclusivo, ai suddetti lavoratori, fermo restando le indispensabili compatibilità professionali necessarie e le esigenze di flessibilità richieste dal mercato del lavoro.

Le modalità di stabilizzazione, che prevedono anche la valorizzazione delle iniziative formative già effettuate, delle posizioni di lavoro ricoperte e della conseguente professionalità maturata, potranno riguardare anche il ricorso al part time verticale con le caratteristiche di flessibilità ed elasticità che rendano le modalità di stabilizzazione idonee a rispondere in maniera coerente alle esigenze organizzative del sistema produttivo.

Omissis

[Handwritten signatures and scribbles]

Fiscaltà/detassazione

Inserire in calce all'art. 50 la seguente Nota a verbale:

Nota a verbale

In presenza di legislazione che preveda una tassazione agevolata per talune voci della retribuzione e/o istituti di carattere economico, le aziende si impegnano, salvo espressa rinuncia del lavoratore, ad operare - con cadenza mensile - la relativa detassazione in busta paga, nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dalla normativa vigente.

[Handwritten signatures and scribbles]

Art. 55. - A) Premio per obiettivi - B) Elemento di garanzia retributiva

A) Premio per obiettivi

Fermo restando il rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi e il riferimento all'andamento economico dell'impresa e alla sua redditività, e tenendo conto della produttività eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di c.c.n.l., è prevista una contrattazione aziendale a contenuto economico, indirizzata al miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione.

Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le Parti **esamineranno** ~~valuteranno~~ preventivamente le condizioni **produttive ed occupazionali dell'impresa e del lavoro**, e le sue prospettive ~~di sviluppo anche occupazionale~~, tenendo conto dell'andamento ~~e delle prospettive~~ della competitività e delle condizioni essenziali di redditività **dell'azienda**.

Tale contrattazione sarà esclusivamente quella avente ad oggetto premi per obiettivi con le seguenti caratteristiche:

- a) in coerenza con le strategie dell'impresa ~~e con quanto previsto al punto 3) del capitolo Assetti Contrattuali dell'Accordo interconfederale del 23 luglio 1993, confermato dal Protocollo del 1º febbraio 1999, che si intende integralmente richiamato~~, le erogazioni saranno direttamente e sistematicamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali, concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di **produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa**, ed altri elementi **legati all'andamento economico dell'impresa**. ~~redditività, di produttività, di competitività, di qualità~~. In relazione allo stato di attuazione dei citati programmi saranno possibili verifiche tecniche sui parametri di riferimento;
- b) **le erogazioni di cui sopra devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del richiamato Protocollo del 23 luglio 1993;**
- c) tali erogazioni hanno la caratteristica di ~~totale~~ variabilità e non determinabilità a priori.

La durata degli accordi economici di cui ai precedenti punti è di ~~tre~~ **quattro** anni e la contrattazione per il loro rinnovo avverrà nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni.

La piattaforma per il rinnovo degli accordi aziendali a contenuto economico di cui al presente articolo sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura del confronto due mesi prima della scadenza **dell'accordo**.

Tale contrattazione aziendale si svolgerà in condizioni di assoluta normalità sindacale, con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa per il rinnovo dell'accordo precedente e ~~comunque~~, **comunque**, fino ad un mese successivo alla sua scadenza, **e, comunque, per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione della proposta di rinnovo di rinnovo.**

~~Con riferimento alle procedure di cui al precedente comma, sono fatte salve eventuali diverse soluzioni individuate a livello aziendale fino al 6/7/1995.~~

La contrattazione aziendale a contenuto economico di cui al presente articolo è esclusiva e sostituisce quella di cui all'art. 28 del c.c.n.l. 7 agosto 1991 e all'art. 17 del Protocollo per i Viaggiatori

o Piazzisti allegato al medesimo contratto, i cui importi restano congelati in cifra secondo quanto previsto dall'Accordo di settore del 13 gennaio 1994, ~~che si intende qui integralmente richiamato.~~

B) Elemento di garanzia retributiva

A far data dal 1° Gennaio 2010, le aziende che non abbiano in passato realizzato la contrattazione del premio per obiettivi di cui al presente articolo, erogheranno, a titolo di elemento di garanzia retributiva a favore dei lavoratori dipendenti, gli importi di cui alla tabella di seguito riportata:

Livello	Parametro	Premi Dal 1° gennaio 2010
1S	230	36,93
1	200	32,11
2	165	26,49
3A	145	23,28
3	130	20,88
4	120	19,27
5	110	17,66
8	100	16,06

A far data dal 1° gennaio 2012, saranno erogati gli importi di cui alla tabella che segue:

Livello	Parametro	Premi dal 1° gennaio 2012
1S	230	
1	200	
2	165	
3*	145	
3	130	
4	120	
5	110	
6	100	

Tali importi, erogati per 12 mensilità, assorbono fino a concorrenza eventuali erogazioni svolgenti funzione analoga agli Istituti di cui sopra.

Gli importi suddetti non hanno riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, in quanto le Parti hanno definito tali importi in senso omnicomprensivo tenendo conto in sede di quantificazione di qualsiasi incidenza.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla L. 297/82 e in applicazione dell'art. 73 del presente ccnl, gli importi di cui sopra sono esclusi dal computo del TFR.

PRIMA NOTA A VERBALE

Qualora Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil dovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro di imprese industriali, concordare condizioni meno onerose di quelle previste nel nono comma del presente articolo e nella tabella ivi richiamata, tali condizioni si intendono estese alle aziende rappresentate dalle Associazioni industriali firmatarie del presente c.c.n.l..

(*) 2 euro mensili al parametro medio 137

SECONDA NOTA A VERBALE

Fermo restando quanto previsto al quarto comma, Le Parti concordano che la ricontrattazione degli accordi conclusi in attuazione dell' Accordo di settore 13 gennaio 1994, non potrà comunque aver luogo prima del **30.11.2010**.

Gli accordi di secondo livello con scadenza anteriore a tale data, avranno una ultrattività di 12 mesi rispetto alla loro originaria scadenza.

In particolare, per tali accordi il valore dei premi per obiettivi nel periodo di ultrattività sarà quello concordato e previsto per l'ultimo anno di vigenza contrattuale e l'importo erogato sarà ovviamente correlato al raggiungimento degli obiettivi.

Nel caso di accordi di secondo livello con scadenza al 1 dicembre 2010 o successivamente si prevede che per il primo anno di vigenza del rinnovo sia mantenuto lo stesso valore dei premi per obiettivi già definito per l'ultimo anno di vigenza del precedente contratto.

Quanto sopra premesso, le Parti concordano che, al fine del rispetto della non sovrapposibilità dei cicli negoziali, il rinnovo dei contratti di secondo livello non potrà svolgersi nell'anno solare in cui sia previsto il rinnovo del ccnl.

Previdenza complementare

Aggiungere come ultimo comma il seguente:

A decorrere dal 22 settembre 2009 ai componenti dell'Assemblea di Allfond saranno concessi permessi retribuiti per consentire la partecipazione alle Assemblee del Fondo.

[The page contains numerous handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the document. Some are clearly legible, such as 'sue' and 'Allfond', while others are stylized or scribbled. There are also some numbers like '22' and '24' written in the margins.]

Copertura economica

Per la copertura economica del periodo intercorrente tra la data di scadenza del
previgente Ccnl e la data di decorrenza del presente Contratto (1.6.2009-30.9.2009), sarà
corrisposto ai dipendenti in forza alla data di stipula della presente intesa un importo
forfetario, non riparametrato, a titolo di una tantum, di euro 227,20 lordi.
Tale importo - che maturerà in relazione al servizio prestato nel periodo di cui sopra -
verrà erogato unitamente alla retribuzione del mese di ~~settembre~~ 2009.

su ~~settembre~~ ottobre

[Area containing numerous handwritten signatures and initials, including names like "P. Parretti" and "B. Bencini".]

Decorrenza, durata e procedure di rinnovo

Modificare l'art. 86 come segue:

Salvo le decorrenze particolari stabilite per i singoli istituti, il presente contratto unico decorre dal **1° ottobre 2009** ~~1° giugno 2007~~ ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al **31 maggio 2011** ~~e per la parte economica fino al 31 maggio 2009~~ **30 settembre 2012**.

Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle Parti stipulanti, con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto stesso.

~~In relazione a quanto previsto dai Protocolli del 23 luglio 1993 e del 1° febbraio 1999 e dall'Accordo di Settore del 13 gennaio 1994, La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della sua scadenza. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della Parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione e lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.~~

~~Viene confermata la regolamentazione contenuta nei Protocolli del 23 luglio 1993 e del 1° febbraio 1999 in tema di indennità di vacanza contrattuale.~~

In caso di ritardato rinnovo del Ccnl, per ogni mese intercorrente tra la scadenza del previgente Ccnl stesso e la sottoscrizione del nuovo Contratto, le aziende erogheranno ai lavoratori in forza alla data del rinnovo un importo economico convenuto tra le Parti.




Diffusione della contrattazione integrativa

Aggiungere in calce all'art. 5 la seguente Nota a verbale:

Le Parti, nel condividere l'obiettivo della diffusione della contrattazione integrativa a livello di settore, di macroarea o di filiera di cui al presente articolo, in particolare verso le realtà dove non è operante, si danno l'impegno di studiare a livello di comparto produttivo, modelli di incentivazione salariale legata ai raggiungimento di incrementi di produttività, efficienza e redditività.

Le Parti individuano nell'EBS di cui all'articolo 1 bis l'Organismo preposto agli impegni di cui sopra.

Esso nell'espletamento dei compiti sopra descritti opererà in accordo con le Associazioni di settore interessate, con le quali, a titolo sperimentale, potranno essere individuati parametri di competitività, produttività, efficienza e redditività cui collegare il premio di cui all'art. 55.



Assistenza sanitaria integrativa

Le Parti nella condivisione dell'importanza che riveste l'istituzione di forme di assistenza sanitaria integrativa, convengono di attivare, a partire dal 1.1.2011, un Fondo sanitario integrativo a favore dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato.*

Le parti convengono di istituire una Commissione per definire gli atti giuridici necessari (Atto costitutivo, Statuto, Regolamento) e tutti gli adempimenti propedeutici alla operatività del Fondo stesso.

La suddetta Commissione dovrà terminare i lavori entro il 30/06/2010, data entro la quale le Parti formalizzeranno l'intesa operativa.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono iscritti al Fondo i dipendenti ^{di cui sopra} con contratto a tempo indeterminato per i quali non siano attive forme di assistenza sanitaria previste da accordi collettivi e/o regolamenti aziendali.

Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda pari a 10 euro al mese per 12 mensilità.

I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.

A far data dal 1° gennaio 2013 il finanziamento al Fondo potrà essere implementato di ulteriori 2 euro mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà stesso.

A seguito del suddetto incremento dovranno essere deliberati i miglioramenti delle prestazioni convenute.

Laddove il lavoratore non manifesti la volontà di partecipare con la propria quota al Fondo, lo stesso decade dall'iscrizione e cessa automaticamente la contribuzione da parte dell'impresa.

Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che prevedano l'istituzione di polizze, casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.

Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute.

In occasione del rinnovo degli accordi integrativi, in sede aziendale potranno essere definiti specifici accordi di confluenza e/o di armonizzazione, fermo restando che con il presente articolo si è disciplinata a livello di ccni la materia.

**(*) e a Tempo determinato con durata del 11 gg
rispetto al lavoro pari o superiore a 3
mesi nell'arco dell'anno solare**

Salario

L'aumento medio a regime dei minimi tabellari di cui all'art. 51 è pari ad euro 142 lordi mensili, calcolato sul parametro 137, suddiviso in quattro tranches pari a 45,44 euro lordi, decorrenti dal 1.10.2009; 42,60 euro lordi, decorrenti dal 1.4.2010; 28,40 euro lordi, decorrenti in dal 1.4.2011; 25,56 euro lordi, decorrenti dal 1.6.2012.

Tabelle

Liv.	Param.	Vecchi minimi al 30/9/09	Aumenti dall' 1/10/09	Nuovi minimi dall' 1/10/09	Aumenti dall' 1/4/10	Nuovi minimi dall'1/4/10	Aumenti dal 1/4/11	Nuovi minimi dall'1/4/11	Aumenti dal 1/6/12	Nuovi minimi dall'1/ 6/12
1S	230	1.709,83	76,29	1.786,12	71,52	1.857,63	47,68	1.905,31	42,91	1.948,22
1	200	1.486,80	66,34	1.553,14	62,19	1.615,33	41,46	1.656,79	37,31	1.694,10
2	165	1.226,64	54,73	1.281,37	51,31	1.332,67	34,20	1.366,88	30,78	1.397,66
3A	145	1.077,96	48,09	1.126,05	45,09	1.171,14	30,06	1.201,20	27,05	1.228,25
3	130	966,44	43,12	1.009,56	40,42	1.049,98	26,95	1.076,93	24,25	1.101,18
4	120	892,08	39,80	931,88	37,31	969,20	24,88	994,07	22,39	1.016,46
5	110	817,76	36,48	854,24	34,20	888,45	22,80	911,25	20,52	931,77
6	100	743,42	33,17	776,59	31,09	807,68	20,73	828,41	18,66	847,07

VIAGGIATORI E PIAZZISTI

Liv.	Param.	Vecchi minimi al 30/9/09	Aumenti dall' 1/10/09	Nuovi minimi dall' 1/10/09	Aumenti dall' 1/4/10	Nuovi minimi dall'1/4/10	Aumenti dal 1/4/11	Nuovi minimi dall'1/4/11	Aumenti dal 1/6/12	Nuovi minimi dall'1/6/12
I	165	1.226,64	54,73	1.281,37	51,31	1.332,67	34,20	1.366,88	30,78	1.397,66
II	130	966,44	43,12	1.009,56	40,42	1.049,98	26,95	1.076,93	24,25	1.101,18

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Salario

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sostituire la Dichiarazione comune sub art. 51 con la seguente:

DICHIARAZIONE COMUNE

Con riferimento al triennio ottobre ²⁰¹² ~~2009~~ settembre ²⁰¹⁵ ~~2012~~, le Parti convengono che per ogni 1 per cento di incremento retributivo che verrà concordato in sede di rinnovo del contratto - tenendo conto dell'andamento del settore, delle indicazioni del Governo e delle Parti Sociali, delle ragioni di scambio, dell'obiettivo della salvaguardia del potere d'acquisto delle retribuzioni, ecc. - sarà erogato un importo, determinato sul valore parametrico 137, pari ad euro 19,12, da raggugliare in ragione di eventuali frazioni di punto.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VERBALE DI ACCORDO

In data 28 ottobre 2009 a Roma

TRA

ANICAV



con la partecipazione di FEDERALIMENTARE




E

FAI - CISL

FLAI - CGIL

UILA - UIL





si è provveduto alla sottoscrizione dell'allegato Accordo 22 settembre 2009 di rinnovo del CCNL 21 luglio 2007 per l'Industria Alimentare

Verbale di accordo

in data 7/10/2009, presso la sede di ASSOCARNI in ROMA,

tra

ASSOCARNI
Dheul Khalohi 71x109 
con la partecipazione di FEDERALIMENTARE 

e

FAI-CISL 

FLAI-CGIL 

UILA-UIL 

Si è provveduto alla sottoscrizione dell'Accordo 22.9.2009 per il rinnovo del Ccnl 21 luglio 2007 per l'industria alimentare, di seguito allegato.